



Le Guardie Zoofile

La **Legge 12 giugno 1913, n. 611**, provvedimenti per la protezione degli animali, stabiliva all'art. 7, che:

“Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di Pubblica Sicurezza, purché posseggano i requisiti di cui all'art. 81 del Regolamento approvato con Regio Decreto 20 agosto 1909, n. 666. Il riconoscimento è fatto dal Prefetto con speciale decreto....omissis... Il Prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogni qualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti...omissis .

L'art. 5 del DPR 31/03/79, recita: “Ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di P.S. perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”.

Non più, quindi, agenti di Pubblica Sicurezza, ma guardie giurate che “potranno essere utilizzate” dagli enti pubblici preposti, a titolo “volontario e gratuito” per i compiti di vigilanza ecologica e zoofila.

Con l'entrata in vigore della Legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezioni e prevenzione del randagismo, sono cambiate alcune cose anche per ciò che attiene le guardie zoofile.

La Legge n. 281, infatti, stabilisce che le regioni devono organizzare “corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente Legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91).

La nomina delle Guardie Zoofile avviene, quindi, con un atto pubblico, costituito da un Decreto rilasciato dal Prefetto territorialmente competente o del Presidente della Giunta Regionale, in cui si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione di incaricare alcuni soggetti ad esercitare quelli che in diritto si definiscono “poteri autoritativi”. Il tenore della formula usata dalla quasi totalità delle Leggi Regionali è chiaro in tal senso: “vigilanza e osservanza delle disposizioni della presente Legge”. In un caso si parla di “funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico – sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all’attuazione della presente legge”. Le parole usate, “vigilanza” e “controllo”, implicano necessariamente lo svolgimento di pubbliche funzioni.

Le guardie zoofile volontarie, hanno il compito di vigilare e far osservare disposizioni di Legge e pertanto la loro funzione ha una natura squisitamente pubblicistica. Esse, infatti, esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia zoofila e di redazione dei relativi verbali.

L'art. 357 del Codice Penale dà la seguente definizione di pubblico ufficiale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Alla guardia zoofila volontaria va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., in quanto essa è chiamata dall'ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà regionale o del Prefetto, con riguardo alla tutela degli animali, e nell'esercizio dei suoi compiti manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli.

L'incaricato di pubblico servizio

(art. 358 Cod. Pen.)

E' incaricato di un pubblico servizio chiunque presta una funzione pubblica, senza averne tuttavia i poteri tipici, e con l'esclusione delle semplici mansioni d'opera o d'ordine:

- Il personale non docente delle scuole
- Il controllore dei biglietti di trasporto

Agli effetti della legge penale è pubblico ufficiale chi, in forza di legge o di regolamento o di fatto, esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare, con la sua volontà, la volontà sovrana dello Stato o di altro ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive, esecutive) o anche aventi carattere accessorio attinenti all'attuazione dei fini istituzionali dei predetti enti (cfr. Cass. pen., V Sez., massima 12329/1990 del 13-09-1990)

Anche la guardia zoofila che agisce su disposizione o su incarico dell'Ente Locale, svolge, a maggior ragione, un ruolo pubblico, perché è pubblico ufficiale non solo chi con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 6767/1985 del 05-07-1985)

Ai sensi dell'art. 357 c.p., la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 7958/1992 del 11-07-1992).

È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione (Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198):

– è pubblico ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191)

- sono pubblici ufficiali coloro che concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;

- coloro che sono muniti di poteri:

- decisionali**
- di certificazione**
- di attestazione**
- di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796)**
- di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013)**

Per acquistare la qualità di pubblico ufficiale, non è necessaria una investitura formale, ma è sufficiente l'esercizio di fatto, purchè non integri il reato di usurpazione di potere (Cass. Pen. Sez. V, n. 84/163468)

Non è necessario un rapporto di subordinazione (dipendenza) con l'ente pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992)

Stabilito questo, è opportuno vedere i limiti di legge entro i quali l'azione di un pubblico ufficiale, come una guardia zoofila volontaria, è lecita. La guardia zoofila volontaria, riconosciuta solo da Leggi Regionali, riveste nell'esercizio delle sue funzioni la qualità di pubblico ufficiale, non svolge funzioni di polizia giudiziaria. Tali funzioni, invece, possono essere svolte dalle guardie zoofile munite di decreto di riconoscimento a guardia particolare giurata, unicamente se rilasciato dal Prefetto, per reati specifici.

Essere agente di Polizia Giudiziaria vuol dire che avere il compito di accertare reati e che l'accertatore può compiere atti di indagine formalmente validi (perquisizioni, sequestri, assunzione informazioni, raccolta prove, ecc.).

Essere agenti di PS (attenzione a non confonderli con gli agenti della Polizia di Stato che sono anche agenti di PS) vuol dire appartenere ad un corpo di agenti organizzato mediante un regolamento, a cui la Legge o il Questore riconosce la qualifica di agente di PS; l'agente di PS, oltre a svolgere i suoi compiti specifici (art. 1 T.U. leggi di P.S. del 1931) veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati". A tal fine ha facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia. (art. 20 DPR 616/1977).

La qualifica di agente di PS, di per sé, non attribuisce particolari diritti all'agente, ma più che altro gli impone dei doveri. Sono poi le singole leggi a stabilire, in relazione alla attività svolta, le competenze.

L'attività delle guardie zoofile può essere tripartita in attività preparatoria, diretta all'acquisizione della notizia criminis o dell'illecito amministrativo e alla relativa comunicazione all'Autorità competente; sussidiaria, finalizzata alla conservazione dello stato dei luoghi e delle cose; sostitutiva, quando è esercitata in via d'urgenza con uso dei poteri autoritativi, o diretti al sequestro amministrativo di cose e/o animali.

Le guardie zoofile volontarie, essendo tra gli organi incaricati alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sono titolari dei poteri previsti all'art. 13, 1° e 2° comma della legge 24/11/1981 n. 689.

La polizia amministrativa può essere definita un'attività amministrativa, preventiva e repressiva, a carattere accessorio e strumentale all'attività di amministrazione attiva, che si esplica attraverso la regolamentazione di determinate attività, il rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime, l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni. In altri termini la polizia amministrativa è una funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla pubblica amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento della normale attività amministrativa (vedi art. 159 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Ricordiamo che la 689/81 è la Legge di riferimento per tutti gli illeciti amministrativi e non si applica solo laddove esistono disposizioni diverse. In pratica le guardie zoofile per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono:

- a) **assumere informazioni;**
- b) **procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. L'ispezione consente all'agente di "osservare", ma non di "cercare", può "vedere", ma non "frugare". Rientrano nel concetto di privata dimora non solo le abitazioni, gli uffici, i garage, ma qualunque luogo liberamente adibito ad uso domestico. La guardia zoofila nell'esercizio delle sue funzioni deve prestare particolare attenzione al fine di evitare un'eventuale violazione di domicilio.**

c) Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.

d) Procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il CPP consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Appare opportuno soffermarsi sull'istituto della confisca. La confisca amministrativa può essere considerata una sanzione amministrativa di carattere repressivo che si inserisce in un procedimento amministrativo sanzionatorio di un illecito amministrativo. È sanzione accessoria. Pertanto, fermo restando che il sequestro amministrativo costituisce sempre una facoltà e mai un obbligo per la guardia zoofila.

Ovviamente nella funzione cautelare del sequestro amministrativo rientra anche la necessità di impedire la continuazione di un illecito o di impedire al responsabile della violazione di continuare a conseguire il profitto della propria azione illegale.

Alle Guardie Giurate Volontarie pertanto, è espressamente riconosciuta la competenza a formare processi verbali di diretto accertamento degli illeciti di loro competenza, sicché è illegittima la norma del regolamento che individua tra i compiti delle Guardie quello di accertare le violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia venatoria redigendo gli apposti “verbali di riferimento”, stante il significato tecnico assunto dal termine di verbale di riferimento rispetto al processo verbale di vero e proprio accertamento dell'illecito: il primo, infatti non è contemplato dall'art.13 della Legge 689 del 1981 ed implica la formazione di una mera relazione su quanto accaduto da inoltrare ad un'Autorità gerarchicamente sovraordinata che formalizzerà poi l'accertamento.

T.A.R. VENETO, Sez. II, 2 novembre 2004, n. 3913.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

L'articolo 314 del codice penale (peculato) recita:

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

L'articolo 317 c.p. (concussione), recita:

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”. La condanna per tale reato comporta, ai sensi dell'art. 317- bis, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna comporta l'interdizione temporanea.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

L'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) recita:

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

L'art. 323 c.p. (Abuso d' ufficio).

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità". In tema di abuso di ufficio la fattispecie, al fine di realizzare una maggiore tipicizzazione della condotta del pubblico ufficiale, richiede specificatamente che questi abbia agito intenzionalmente in violazione di leggi o di regolamenti; che essa configura ora un reato di evento, postulando che il comportamento del pubblico ufficiale abbia determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero un danno ingiusto per altri; che essa contempla la sussistenza del carattere patrimoniale del vantaggio ingiusto.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

Il delitto di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p., risponde di tale reato il pubblico ufficiale, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto abusa del suo ufficio. Qualora, viceversa, il fatto sia commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, sussiste sempre il reato di abuso d'ufficio ma con pena più grave.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

L'art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale):

“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

In qualità di pubblici ufficiali, le guardie zoofile volontarie che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, ai sensi dell'art. 361 c.p.p., anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Attenzione, le disposizioni di cui all'art. 361 del c.p.p. obbligano il pubblico ufficiale a presentare la denuncia, anche per reati perseguibili d'ufficio non di "propria competenza".

L'agente che non rispetta tale prescrizione è perseguibile penalmente.

La guardia zoofila, quindi, che nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di un reato, ha l'obbligo di informare senza ritardo l'A.G..

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

Omissione o rifiuto d'atti d'ufficio, art. 328 c.p., è il reato che commette il P.U. qualora senza giustificato motivo, rifiuta, omette o ritarda un atto del suo ufficio. Per questo reato potrebbe essere imputata la guardia che non eseguisse un provvedimento su delega dell'A.G. o che non desse seguito ad una denuncia ricevuta da parte di un privato per illeciti di sua competenza.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

Art. 328 c.p. (Rifiuto di atti di ufficio. Omissione)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

Il reato di rifiuto di atti d'ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comportamento o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda per il privato dal mancato compimento dell'atto entro un termine

(cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 2339/1998 del 23-02-1998).

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

Art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell' esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

Le “relazioni di servizio” degli ufficiali e degli agenti di Polizia Giudiziaria, ma anche dei Pubblici Ufficiali

come le guardie zoofile, sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengano nelle stesse riferite

(cfr. Cass. pen., V Sez. massima 12065/1991 del 29-11-1991).

Pertanto, è ravvisabile il reato di falso ideologico in atto pubblico nel caso di una relazione di servizio in cui la guardia zoofila attesti falsamente circostanze non vere.

REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”

REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE

Articolo 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale).

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad emettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.

REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE

Articolo 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale)

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsiasi attività omissiva o commissiva che si traduca in atteggiamento che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto d'ufficio o di servizio.

Ne consegue che, a concretare il delitto di resistenza, è sufficiente anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio.

REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE

Articolo 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale)

A concretare il reato non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio (cfr. Cass. pen., VI Sez.

massima 3682/1997 del 28-10-1997). L'art. 337 c.p. non esige, a differenza dell'art. 336 c.p., che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma richiede soltanto che sia usata per opporsi allo stesso nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio.

Ne consegue che, a concretare il delitto di resistenza, è sufficiente anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio.

REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE

Articolo 651 c.p. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale)

“Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206,00.” Tale reato è istantaneo e si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente. Tale evenienza può eventualmente influire sulla valutazione del fatto ai fini della misura della pena o della concessione di attenuanti generiche (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 9337/1995 del 05-09-1995).

REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE

Articolo 651 c.p. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale)

Il reato sussiste anche nel caso che, dopo il rifiuto il soggetto fornisca spontaneamente le generalità, ha affermato la **Cassazione**.

Se il colpevole, invece di tacere, declina generalità false, commette delitto di cui all'art. 496 c.p. «False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri» o più specifici reati.

REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE

Art. 340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.”

REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE

Articolo 594 c.p. (Ingiuria) **ABROGATO In ossequio al disposto dell'art. 2, comma 2, della L. n. 67/2014**

A differenza del passato, chi è stato ingiuriato non dovrà più sporgere querela ai Carabinieri, Polizia, ecc. o depositare tale atto alla Procura della Repubblica, ma dovrà intentare una causa ordinaria di tipo civile, delegando il proprio avvocato (appunto un avvocato esperto in diritto civile). A seconda della gravità del danno e, quindi, dell'importo richiesto in risarcimento, il giudizio andrà intrapreso davanti al Giudice di Pace (fino a 5.000 euro) o al Tribunale (da 5.000 euro in su).

LE GUARDIE ZOOFILE COME AUSILIARI DELLA P.G.

Laddove si collabora con organi di P.G. (Carabinieri – Polizia – Guardia di Finanza – Corpo Forestale – Polizia Locale – Servizi Ispettivi delle ASL, ecc), per le guardie zoofile che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, o che operino fuori dal loro ambito territoriale, è utile la loro nomina, da parte degli ufficiali di P.G. con i quali si agisce, ad ausiliari di polizia giudiziaria, ex art. 348/4° comma c.p.p..

È bene ricordare che tali ausiliari, nel momento e a causa della loro opera sono pubblici ufficiali, e sono obbligati, quando ne ricorrono le condizioni, a mantenere il segreto in merito all'attività svolta, ricorrendo in caso contrario nella sanzione prevista dall'art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

ATTIVITA' D' INDAGINE D' INIZIATIVA

Pur essendo ovviamente opportuno attendere un decreto da parte del Pubblico Ministero, per particolari reati sono consentiti ampi spazi all'attività d'iniziativa. In particolare, se il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini è consentito agli **Ufficiali di P.G.** (e, in casi di *particolare necessità* - da esplicitare espressamente - **anche gli Agenti di P.G.** (art. 113 Disp. Att. c.p.p.), compiere rilievi visivi e descrittivi dello stato dei luoghi che non implicino la compromissione di altri beni personali (domicilio, *privacy*). Nelle stesse circostanze e con gli stessi limiti soggettivi è consentita la **perquisizione locale** (art. 352 c.p.p. e 113 Disp. Att. c.p.p.), di cui appare piuttosto agevole riscontrare gli estremi legittimanti nei reati di cui si tratta, in quanto normalmente le condotte illecite sono abituali e protratte nel tempo, per cui anche lo stato di flagranza tende a dilatarsi nel tempo.

In caso di bracconaggio, caccia di frodo o abusiva, particolarmente produttivo è stato il ricorso all'installazione del GPS sulle vetture in uso ai cacciatori di frodo, attività che può essere compiuta d'iniziativa dalla P.G., essendo parificata dalla Cassazione al pedinamento, con l'unico ausilio dell'autorizzazione del P.M. per il pagamento dei canoni di uso della linea GSM utilizzata.

I tre tipi di sequestro che il codice di procedura penale del 1989 prevede e disciplina sono:

- il sequestro probatorio, regolato dagli artt. 253 e seguenti;**
- il sequestro conservativo di beni mobili o immobili dell'imputato o del responsabile civile ovvero delle somme o cose a loro dovute (artt. 316 ss.);**
- il sequestro preventivo (artt. 321 ss.).**

IL SEQUESTRO PROBATORIO

E' possibile qualora sia necessario verificare le condizioni psicofisiche degli animali mediante un prolungato periodo di osservazione in ambiente protetto (ad esempio, il confinamento per lungo tempo, pur potendo non causare danni fisici, può alimentare comportamenti aggressivi, ovvero ossessivo-compulsivi che possono determinare danni fisici, quali abrasioni da leccamenti ossessivi da noia, ma possono anche prescindere da essi). Procedono gli Ufficiali di P.G. (art. 354 co. 2° c.p.p.) e, in casi di particolare necessità (da esplicitare) anche gli Agenti di P.G. (art. 113 Disp. Att. c.p.p.).

La nozione di sequestro preventivo

Il sequestro preventivo si configura come misura volta ad impedire che la libera disponibilità di "una cosa pertinente al reato" possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito penale, ovvero agevolare la reiterazione della condotta delittuosa (art. 321 c.p.p.).

La nozione di sequestro preventivo

IL SEQUESTRO PREVENTIVO (art. 321 c.p.p.). Appare il mezzo tipico di utilizzo in questo tipo di reati, in quanto impedisce la protrazione dei maltrattamenti, e consente la confisca facoltativa (art. 240 co.1° c.p.: cfr. Sez. 3, n. 22039 del 21/04/2010 - dep. 10/06/2010, Platto, Rv. 247656) o obbligatoria (art. 544-*sexies* c.p., e, secondo taluna giurisprudenza di merito, art. 240 co. 2° n.2 in relazione la divieto di detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura) nei confronti di proprietari e/o detentori che hanno dimostrato di non essere in grado di gestire adeguatamente l'essere vivente a loro affidato. Possono procedere solo gli Ufficiali di P.G.

La nozione di sequestro preventivo

**Ai sensi dei commi 1 e 2 del 321 c.p.p.
vanno sequestrate:**

a. le cose pertinenti al reato;

**b. le cose di cui è consentita la confisca
[240 c.p.].**

La nozione di sequestro preventivo

Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal Pubblico Ministero. L'art. 321, comma 3-bis c.p.p. consente altresì agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere al sequestro preventivo in tutti i casi in cui, per la situazione di urgenza, non è possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero al quale, nelle quarantotto ore successive, va comunque trasmesso il verbale dell'atto (questo termine temporale ha carattere perentorio, onde la sua inosservanza determina il dovere per l'organo inquirente di disporre la restituzione delle cose sequestrate; tuttavia, in considerazione dell'autonomia dei due provvedimenti, la decorrenza del lasso temporale indicato non preclude al P.M. la richiesta di imposizione del vincolo reale al G.I.P.).

ESECUZIONE DEL SEQUESTRO

Vanno preventivamente presi contatti con strutture idonee all'adeguato ricovero degli animali (anche sotto il profilo economico) e affidabili, normalmente a cura delle guardie che spesso svolgono anche le funzioni di volontari presso le strutture stesse.

Non è necessario, e spesso è anzi controproducente per le indagini, che venga coinvolto il Servizio Veterinario dell'ASL, al fine di redigere certificati di buona o cattiva salute degli animali, che potranno solo attestare situazioni fisiche apparenti, come visto ormai praticamente ininfluenti a seguito della normativa vigente. Il sequestro è infatti di attività di P.G., che va compiuta solo da soggetti a ciò abilitati, senza interferenze da parte di organi ad altro deputati.

Se è necessario un mezzo di trasporto per gli animali in sequestro, si nominerà con verbale a parte, ovvero nel corpo del verbale di sequestro, **un tecnico o un operatore ASL come ausiliario di P.G. (art. 348 co.4° c.p.p.), la cui opera è gratuita e obbligatoria.**

In caso di maltrattamenti fisici, è necessario documentare fotograficamente le condizioni dei luoghi e degli animali, trattandosi di atti irripetibili.

Tale necessità si appalesa anche per ovviare a possibili azioni risarcitorie-ritorsive attivate allegando presunte lesioni subite dall'animale durante il prelievo o durante la custodia; è dunque opportuno fotografare gli animali se possibile, ovvero dare brevemente atto a **verbale sottoscritto dalla P.G.**, e dunque facente fede sino a querela di falso, delle condizioni dell'animale e della presenza di lesioni.

CUSTODIA

La custodia è ovviamente un problema rilevante, perché è onerosa, e perché la normativa appare ancora largamente inadeguata, trattando sostanzialmente l'animale come una "cosa", potenzialmente in grado di essere restituita ad un maltrattatore, ad esempio, in caso di prescrizione, nonostante l'animale si possa essere "rifatta una vita" altrove. Di ciò si dovrà tener conto nella gestione del sequestro. Se possibile, gli animali vanno affidati alle Associazioni o Enti che ne facciano richiesta (art. 19 *quater* Disp. Coordinamento c.p.), o anche a privati custodi. Tuttavia si tratta pur sempre di un affidamento o di una adozione tendenzialmente temporanea, in quanto solo gli animali confiscati possono, com'è ovvio, essere definitivamente assegnati. Si potrebbe tuttavia utilizzare il mezzo previsto dall'art. 260 co. 3° c.p.p., ritenendo, come appare peraltro logico, gli animali in sequestro come "cose" deperibili, e quindi procedendo immediatamente all'alienazione a titolo gratuito degli stessi a soggetti affidabili.

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2004 ed è quindi operativa ed è così titolata:

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Con questa storica riforma del codice penale, finalmente maltrattare gli animali diventa un delitto. Forze dell'Ordine e Magistratura ora hanno a disposizione uno strumento di repressione efficace. Migliaia i casi di maltrattamento perpetrati sugli animali, ogni anno, nel nostro Paese, ogni giorno gli animali sono vittime di torture e maltrattamenti.

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

Va premesso che la legge 189/04 ha sancito un' importante evoluzione culturale nell'interpretazione del rapporto con gli animali, che sono oggi visti non più come mere "cose" o "strumenti di lavoro" da tutelare nell'ottica della possibile offesa alla sensibilità umana, o come strumenti di produzione di reddito, ma come esseri senzienti oggetto di tutela in sé, pur nella propria specificità. Ciò comporta, sul piano penale, che assai più importanti e diffusi sono divenuti nel sistema gli illeciti che sanzionano condotte non solo e non tanto di mero maltrattamento fisico, quanto piuttosto di gestione di animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, e tali da produrre gravi sofferenze (art. 727 cpv. c.p.).

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

Quanto sopra specificato implica che anche la gestione inadeguata o colposa di animali, pur apparentemente in buona salute fisica, ma con gravi compromissioni delle loro ulteriori esigenze riconosciute dalla legge (affettività, pulizia, movimento, cibo e cure adeguate, riparo dalla intemperie ecc.) può valere a configurare il predetto reato, o quelli di cui agli artt. 544**bis** e **-ter** c.p. (cfr., fra altre: Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007 - dep. 07/01/2008, Mollaian, Rv. 238602: *“Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”*, e vedi inoltre tutta la giurisprudenza che sanziona l'uso del collare elettrico o elettronico.

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

La tutela dei beni giuridici oggetto dei reati anzidetti spetta, come ovvio, a tutti gli agenti e gli ufficiali di P.G senza distinzioni. Il D.M. 23.3.2007 individua, tuttavia, il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Locale quali interlocutori privilegiati per questo tipo di illeciti. Al riguardo, va rilevato che **il CFS ha attivato un Servizio specifico centrale a nome NIRDA, con specialisti in ogni Comando regionale.**

E' importante rilevare che **le Guardie Particolari Giurate riconosciute dal Prefetto** e appartenenti alle Associazioni di volontari e ambientaliste **rivestono la qualifica di agenti di P.G. per quanto riguarda il perseguimento degli illeciti relativi alla tutela degli animali** (cfr. fra le altre Cass. Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011 - dep. 19/07/2011, P.M. in proc. Scoppetta, Rv. 250609); qualora invece agiscano nelle loro funzioni amministrative di **vigilanza**, pur non essendo agenti di P.G., sono tuttavia P.U., e quindi devono denunciare i reati di cui vengano a conoscenza. Conseguente da tutto ciò che, allorché operino in veste di agenti di P.G., le GPG sono soggette, in caso di reazioni inadeguate da parte dei soggetti attenzionati, alla tutela dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p.

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

1. Principi generali

Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati. *Omissis*

Legge 189/2004 - ARTICOLO 6
(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministro della Salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi di Polizia Municipale e Provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

All'art. 1, comma 2, il DPCM 28/02/2003 **Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy** recita:

Ai fini del presente accordo, si intende per “animale da compagnia”:

ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Da un'analisi letterale del testo, si può evincere che anche i soggetti di origine non domestica introdotti nelle case di città, in quanto evidentemente “**destinati ad essere tenuti dall'uomo**” per fini diversi da quelli produttivi o alimentari, possono essere considerati animali da compagnia, pur se non convenzionalmente raffigurati come da sempre “vicini” all'uomo e mantenuti sostanzialmente “in cattività”.

Un'altra peculiare modalità di identificazione dell'animale da compagnia si ricava dal Regolamento n. 998/2003/Ce, che disciplina la movimentazione di animali per finalità non commerciali.

In esso, lo si intende semplicemente come **il soggetto accompagnato da una persona fisica che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto**, prescindendo da ogni espresso riferimento all'affezione o a un legame di natura emozionale.

Ai fini della sua applicazione, il Regolamento individua le specie:

- Cani
- Gatti
- Furetti
- Invertebrati (escluse le api ed i crostacei)
- Pesci tropicali decorativi
- Anfibi e rettili
- Uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/Cee e 92/65/Cee)
- Roditori e conigli domestici.

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

Appare tuttavia opportuno, attese le problematiche interpretative sottese al sistema, che le Guardie siano sempre assistite, in caso di sequestro, perquisizione o ispezione, da Ufficiali di P.G. Si ricorda che la Polizia Locale riveste la funzione di Ufficiale e Agente di P.G. solo nell'ambito del Comune di appartenenza (art. 57 co.2° lett.b) c.p.p.).

Naturalmente i volontari sono altresì soggetti che vedono e constatano personalmente determinate condotte, e quindi possono essere persone informate sui fatti (art. 362 c.p.p.) e testimoni in dibattimento (art. 194 c.p.p.), dotati di particolare attendibilità in ragione delle loro attitudini specifiche.

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

Cosa prevede la Legge:

- **l'impossibilità di estinguere il reato attraverso l'oblazione;**
- **la detenzione in casi di particolare gravità;**
- **l'arresto fino ad un anno in caso di abbandono;**
- **la confisca degli animali in caso di condanna;**
- **combattimenti: da uno a tre anni e multa fino a 160.000 euro;**
- **creazione di un coordinamento interforze tra polizie nazionali e locali, fondamentali previsti dal nuovo testo**

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

Le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Ogni organizzazione legalmente riconosciuta potrà far valere i propri interessi nelle sedi giudiziarie opportune.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con una nota (la n. 1795 del 15 Ottobre 2005) firmata dal Direttore Generale Dott. Giulio Cazzella.

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

Il comma 2 dell'articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”.

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

L'articolo in esame fa riferimento alle “guardie particolari giurate” che svolgono la vigilanza “ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale”. Ciò vuol dire innanzitutto che tali soggetti sono guardie giurate riconosciute a tutti gli effetti dalle Prefetture e che, senza la possibilità di equivoci ed interpretazioni forvianti, nell'esercizio delle loro attività svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

Secondo il Ministero dell'Interno, le guardie particolari giurate nominate ai sensi della 189/04 svolgono le funzioni di polizia giudiziaria “ope legis” poiché la legge “riconosce alle medesime l'esercizio delle relative funzioni. Si ritiene, inoltre, che detti soggetti assumano la qualità di ufficiali o agenti di p.g. a seconda dalle disposizioni ricevute dell'Autorità Giudiziaria competente.” (Circolare Ministero dell'Interno n.° 200510150927511795 del 15/10/2005).

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

Occorre però fare chiarire la differenza tra funzioni e qualifica di polizia giudiziaria. Le funzioni sono temporanee ed esse vengono svolte quando la guardia giurata volontaria, nell'esercizio delle sue funzioni, si trova in presenza di un reato. Tali funzioni cessano con l'espletamento delle attività e degli atti necessari ad accertare il reato. La qualifica è, invece, permanente ed è data a quei soggetti che in modo continuo svolgono attività di polizia. La qualifica è condizione permanente e va oltre l'orario di servizio e il configurarsi di reati.

LA LEGGE 189/2004: Una nuova legge contro il maltrattamento

L'attività di Polizia Giudiziaria delle guardie volontarie, può essere tripartita in attività preparatoria, diretta all'acquisizione della notizia criminis e alla relativa comunicazione all'Autorità competente; sussidiaria, finalizzata alla conservazione dello stato dei luoghi e delle cose; sostitutiva, quando è esercitata in via d'urgenza con uso dei poteri autoritativi, o diretti al sequestro penale di cose e/o animali.

Le funzioni di polizia giudiziaria

Ai sensi dell'articolo 55 del codice procedura penale, la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. La p.g. svolge, altresì, ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. Tali funzioni sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Le funzioni di polizia giudiziaria

Le guardie giurate volontarie delle associazioni svolgono, ai sensi del summenzionato articolo 6 della L. 189/04 funzioni di polizia giudiziaria e pertanto:

- prendono notizia dei reati contro gli animali di propria iniziativa o ricevendo notizia di un reato di propria competenza da terze persone;**
- impediscono che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori bloccando il proseguimento degli stessi e interrompendo la situazione antigiuridica in atto;**
- ricercano gli autori dei reati di loro competenza;**
- compiono gli atti necessari per assicurare le fonti di prova;**
- raccolgono quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.**

Titolo IX bis "[Dei delitti contro il sentimento degli animali](#)" contenuto nel secondo libro del Codice Penale Dei delitti in particolare
Dall'articolo 544 bis al 544 sexies

ARTICOLO 544 BIS

Uccisione di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

ARTICOLO 544 TER

Maltrattamento di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

La giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato **non occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la sofferenza degli animali**, poiché la norma mira a tutelarli quali esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale (Cass. n. 46291/2003; Trib. Pen. Torino 25.10.2006). In merito alla **sottoposizione a sevizie o a comportamenti**, fatiche o lavori **insopportabili** per le caratteristiche etologiche dell'animale, assume valenza qualsiasi **azione caratterizzata da un'evidente e conclamata incompatibilità con il comportamento della specie** di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali (Cass. n. 5979/2013).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. si configura "**come reato a dolo specifico**, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a **dolo generico** quando essa è tenuta, senza necessità" (Cass. n. 24734/2010).

È chiaro che per ravvisarsi maltrattamento **non è necessaria l'azione materiale** di cagionare lesione ad un animale, **ma sia sufficiente lasciarlo soffrire** (per mancanza di cure, inedia, ecc.) attraverso **condotte omissive** consapevoli di tali inflizioni (Cass. n. 46291/2003).

Aldilà del requisito della **crudeltà**, richiesto per il dolo specifico, riferibile agli **atti concreti che infliggono gravi sofferenze** fisiche **senza giustificati motivi** ma dietro la spinta di motivazioni futili o abbiette (Cass. n. 9668/1999; Cass. n. 601/1996), per integrare il reato di maltrattamento è sufficiente anche il **dolo generico ricavabile** dal secondo requisito soggettivo, ovvero **la mancanza di necessità**. Per cui, ai fini del reato di cui all'art. 544-ter c.p. può **bastare la coscienza e la volontà** di causare sofferenze agli animali e l'accettazione di esse (Trib. Pen. Torino 25.10.2006).

Le circostanze aggravanti

Il **terzo comma dell'art. 544-ter** introduce una speciale **circostanza aggravante**, la quale prevede, nel caso di **morte dell'animale**, in seguito alle condotte di maltrattamento disciplinate dal primo comma, che la **pena** nello stesso prevista sia **aumentata della metà**.
Risulta chiaro come la morte dell'animale debba essere **colposa e non dolosa**: una conseguenza non voluta del maltrattamento da parte del soggetto agente; in caso contrario, si configurerebbe il reato di uccisione di animali ex art. 544-bis c.p.

Il reato di cui all'art. 544-ter c.p. è **perseguibile d'ufficio**, pertanto, una volta che l'autorità giudiziaria è venuta a conoscenza del fatto riconducibile in astratto a tale tipo di delitto, ha il dovere di procedere autonomamente, con le indagini, anche in assenza di altro impulso da parte di soggetti terzi eventualmente offesi.

La **notizia di reato può provenire, su iniziativa e segnalazione, di qualsiasi soggetto**, il quale può rivolgersi **direttamente**

all'autorità (tramite denuncia presso qualunque ufficio di Polizia Giudiziaria: Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, ecc.), tenuta ad intervenire in ordine a un reato a danno degli animali, ovvero **avvalendosi delle associazioni animaliste** o di enti riconosciuti che, secondo l'art. 7 della l. n. 189/2004 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge ai sensi dell'art. 91 c.p.p..

Per determinati soggetti che, vengano a conoscenza del reato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni (come per esempio i veterinari, liberi professionisti o dipendenti delle aziende sanitarie locali), vige l'obbligo di denunciare il reato alle autorità.

L'organo giudicante competente è il Tribunale penale in composizione monocratica.

Titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento degli animali" contenuto nel secondo libro del Codice Penale Dei delitti in particolare
Dall'articolo 544 bis al 544 sexies

ARTICOLO 544 QUATER

Spettacoli o manifestazioni vietati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 91 Codice di Procedura Penale

Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Titolo IX bis "[Dei delitti contro il sentimento degli animali](#)" contenuto nel secondo libro del Codice Penale Dei delitti in particolare

Dall'articolo 544 bis al 544 sexies

ARTICOLO 544 QUINQUIES

Divieto di combattimenti tra animali Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Titolo IX bis "[Dei delitti contro il sentimento degli animali](#)" contenuto nel secondo libro del Codice Penale Dei delitti in particolare
Dall'articolo 544 bis al 544 sexies

ARTICOLO 544 SEXIES

Confisca e pene accessorie Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Titolo I «**Delle Contravvenzioni di polizia**» contenuto nel terzo libro del Codice Penale Delle contravvenzioni in particolare

Dall'articolo 727 e 727 bis

ARTICOLO 727

Abbandono di animali Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Titolo I «**Delle Contravvenzioni di polizia**» contenuto nel terzo libro del Codice Penale Delle contravvenzioni in particolare

Dall'articolo 727 e 727 bis

ARTICOLO 727 BIS

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 novembre 2006

Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Art. 1.

Riconoscimento

1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, devono inoltrare domanda al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario. Omissis

Art. 2.

Destinazione delle sanzioni pecuniarie

1. Il Ministro della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti riconosciuti in conformità al presente decreto, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero. Omissis

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 marzo 2007

Individuazione delle modalita' di coordinamento delle attivita' delle Forze di Polizia e dei Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.

1. Le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo Forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di Polizia.

2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attivita' degli organi di cui al comma 1.

3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità del concorso dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attivita' di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalita' presente nelle due Forze di polizia, nonche' le modalita' del concorso del Corpo della Guardia di Finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.

Le regole sull'accertamento dei reati e delle infrazioni amministrative in materia venatoria sono contenute negli articoli 27, 28, e 29 Legge sulla Caccia n. 157/1992.

Essi prevedono che possono procedere all'accertamento:

a - Agenti (e ovviamente ufficiali) di polizia giudiziaria con competenza generale o specifica per la materia venatoria;

b - Agenti del Corpo Forestale dello Stato

c - Guardie addette ai parchi nazionali o regionali

d - Guardie giurate comunali, forestali e campestri

e - Guardie private

f - Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali

g - Agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni.

Su richiesta della Prefettura di Napoli e Brescia il Ministero dell'Interno si è pronunciato sul alcune "problematiche relative alle guardie venatorie volontarie« e precisamente sulla Vigilanza Venatoria delle Guardie Zoofile. Il chiarimento è stato reso nel 2013 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale.

Il parere del Viminale distingue fra guardie zoofile nominate con decreto prefettizio e guardie zoofile nominate ai sensi di Leggi Regionali. Le prime sono abilitate a compiti di vigilanza, nei limiti del campo di applicazione della Legge 189/2004 (ai sensi dell'articolo 6, comma 2) e "limitatamente alla tutela degli animali d'affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia)"; le seconde sono invece "abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse". La nota del MinInterno, relativamente alle guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali e riconosciute da un organo regionale, aggiunge che "durante il servizio non rivestono qualità di polizia giudiziaria non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'articolo 6, comma 2 " della Legge 189/2004. La norma, infatti, "riconosce dette qualità solo alle guardie nominate ai sensi di tale norma, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina".

Il Ministero dell'Interno considera "del tutto evidente che la disposizione statale quadro in materia di vigilanza venatoria, recata all'art. 27 della Legge 157/1992, nell'elencare i soggetti abilitati ai relativi compiti, fa riferimento alle sole guardie zoofile riconosciute "da leggi regionali", precisazione di cui non può non tenersi conto".

La stessa legge 189/2004 "non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all'esercizio di compiti di vigilanza venatoria che muovono in campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi". "E' evidente di converso- conclude il parere ministeriale- che il 2° comma dell'articolo 27 della legge n. 157/1992 affida, invece, la vigilanza venatoria alle guardie zoofile riconosciute da leggi regionali senza necessità di alcun ulteriore decreto di riconoscimento".

L.R. 02 Maggio 1995, n. 17

Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.

**Art. 43
(Vigilanza venatoria)**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge é affidata alle province. Gli agenti di vigilanza delle province, fermo restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
2. Gli agenti di vigilanza della provincia possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e compiere gli altri atti indicati dall'articolo 45 anche fuori dall'orario di servizio.
3. La vigilanza é altresì affidata alle guardie volontarie delle associazioni nazionali venatorie riconosciute dalla legge n. 157 del 1992, dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel CTFVN, nonché quelle delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'ambiente purché alle stesse guardie sia stata riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi naturali nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; **è affidata, altresì, alle guardie ecologiche e zoofile, previste da leggi regionali, previo superamento degli esami di cui all'articolo 44.**
5. Le province su proposta delle associazioni di cui all'articolo 27 lettera b) della legge n. 157 del 1992, coordinano le richieste, a termine di legge, sia per il riconoscimento che per la conferma alla scadenza, della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendone i requisiti, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.
6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte della commissione di cui all'articolo 44.
7. Gli agenti dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
8. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 4 è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni di servizio.
9. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 3, sotto il controllo della Regione.
10. Ai cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 6.
11. Le province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.
12. Le province devono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20, adeguare lo stato giuridico degli agenti in servizio di vigilanza con apposito regolamento, in funzione dei compiti derivanti dall'applicazione della presente legge.
13. Detto regolamento stabilisce tra l'altro il contingente numerico degli addetti al servizio di vigilanza venatoria, secondo criteri di economicità e funzionalità, nel rapporto di un valore medio di un agente ogni 3.000 ettari di territorio agro-silvo-pastorale.

Il Ministero dell'Interno, con nota del 25 settembre 2013, risponde alla Prefettura di Brescia sulla qualifica delle guardie zoofile volontarie di nomina prefettizia. È stato richiesto, invero, se le guardie zoofile di nomina prefettizia rivestano la qualifica di polizia giudiziaria quando siano autorizzate a svolgere attività di vigilanza venatoria e nell'esercizio di quest'ultima, nonché se detta attività debba essere sottoposta al coordinamento della Provincia.

In ordine alla prima questione si richiama la nota n. 557/B.15629.12982 (6) del 28 agosto 2003 con la quale è stato trasmesso alle prefetture e alle questure un parere del ministero della Giustizia che ha condiviso l'orientamento del Dipartimento della pubblica sicurezza nel senso dell'esclusione del riconoscimento delle qualifiche pubblicistiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie venatorie volontarie.

Le sentenze della Cassazione Penale n. 23631 dell'11 giugno 2008 e n. 34688 del 23 settembre 2011, le quali richiamandosi ai numerosi precedenti della stessa Corte, hanno ribadito il principio per cui nello svolgimento di compiti di vigilanza venatoria, le guardie volontarie non svolgono funzioni di polizia giudiziaria (pur rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali per consolidata giurisprudenza). La citata sentenza n. 23631 ha affermato tale principio proprio in un caso di sequestro di fauna selvatica protetta eseguito da guardie zoofile, nominate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 189/2004, distinguendo chiaramente i campi della vigilanza volontaria previsti rispettivamente da quest'ultima legge (il maltrattamento e l'impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate degli animali «da affezione», cioè «i classici animali domestici o di compagnia») e dalla legge n. 157/1992 (la tutela della fauna selvatica in relazione all'attività della caccia).

Pertanto, secondo la Cassazione, alle guardie zoofile riconosciute dal Prefetto ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, «considerato il chiaro tenore, letterale di tale nomina», possono essere riconosciute funzioni di polizia giudiziaria solo nei limiti delle finalità proprie di tale ultima legge e con «esclusivo riferimento alla categoria degli animali da affezione».

Quanto al secondo quesito, l'attività di vigilanza venatoria è da ritenere soggetta al coordinamento della Provincia anche nei casi in cui sia legittimamente esercitata da guardie zoofile, tenuto conto del carattere generale della disposizione contenuta nel 7° comma dell'art. 27 della legge n. 157/1992.

Ben ha fatto, quindi, la Provincia di Brescia, unica in Italia a sviscerare definitivamente questo tema grazie alla sensibile attenzione posta dal Prefetto per cui, rifacendosi a un parere del ministero di Giustizia e alla giurisprudenza della Cassazione penale, l'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha, infatti, ribadito che le guardie zoofile di nomina prefettizia, quando svolgono attività di vigilanza venatoria, non sono agenti di polizia giudiziaria; di conseguenza le guardie zoofile, nel controllare un cacciatore, non possono sottoporlo a perquisizione, personale o domiciliare, né adottare misure cautelari reali come il sequestro penale probatorio.

Le guardie zoofile, come le guardie venatorie volontarie di nomina provinciale, sono invece pubblici ufficiali e, quindi, il cacciatore sottoposto al controllo deve, se richiesto, declinare le proprie generalità ed esibire i titoli autorizzativi.

Il Ministero dell'Interno ha, altresì, stabilito che le guardie zoofile, quando svolgono attività di vigilanza venatoria, sono soggette al coordinamento della Provincia e, come nel nostro caso, conformarsi al Regolamento provinciale che disciplina appunto tale attività volontaristica.

Funzioni di Polizia Giudiziaria

Hanno competenza generale illimitata di PG su tutto il territorio quelli indicati nell'art. 57 CPP, commi 1 e 2, e cioè: Carabinieri, Polizia di Stato e Penitenziaria, Guardia di Finanza e Guardie Forestali.

Hanno competenza generale limitata territorialmente e temporalmente, le guardie dei comuni, delle province e delle regioni.

Hanno competenza parziale coloro a cui una o più leggi speciali attribuiscono competenza per determinati reati; ad es. gli ufficiali sanitari, i vigili del fuoco, gli ispettori del lavoro, ecc.; di solito la competenza è limitata anche territorialmente

Unica eccezione a questo quadro logico è per le guardie zoofile per le quali la L. 20 luglio 2004, n. 189 (Maltrattamento animali), ha stabilito che *La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.*

Quindi le guardie zoofile sono agenti di PG con competenza limitata e solamente per l'accertamento di reati aventi per oggetto animali d'affezione; essi inoltre devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il prefetto. In materia di caccia sono normali guardie volontarie e potrebbero intervenire in qualità di agenti di PG solo se il cacciatore maltrattasse il suo cane.

Sentenza Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28727 del 2011

La lettura che viene data della L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 6, comma 2 è esattamente contraria al tenore letterale della norma. La circostanza che la disposizione dica "anche", con riferimento agli animali da affezione, è, infatti, estensiva. La norma recita: la vigilanza sul rispetto delle presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riferimento agli animali da affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute". Detto in altri termini, perciò, il fatto che la disposizione, nell'opera di protezione degli animali, estenda il raggio di competenza delle guardie volontarie giurate di cui trattasi anche ai cd. animali da affezione produce un effetto ampliativo e non certo restrittivo della loro competenza.

La qualifica di agente di PG non può essere conferita da leggi regionali poiché le regioni non hanno alcuna competenza in materia penale. Le norme che prevedono ciò sono illegittime.

In rari casi vi è stato un passaggio specifico di competenze con attribuzione a soggetti dipendenti dalle regioni del compito di accertare reati già previsti da leggi nazionali.

Le Guardie Giurate Volontarie in genere.

Ad esse si applica poi, salvo diversa disposizione, l'art. 13 della legge 689/1981 (legge sulla depenalizzazione che regola le sanzioni amministrative) per cui possono:

- assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;**
- procedere al sequestro cautelativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa;**
- procedere alla contestazione dell'infrazione.**

Chi non è agente di polizia giudiziaria può controllare solo persone che siano congiuntamente (art. 28, 1° comma Legge sulla Caccia):

a) in esercizio o atteggiamento di caccia

b) in possesso di armi o arnesi atti alla caccia

A queste persone può essere richiesto di fornire le proprie generalità, di esibire eventuali armi o arnesi o selvaggina in loro possesso e, in caso le possiedano, di esibire i documenti che giustifichino il porto di armi e l'esercizio della caccia.

Esibire significa che è l'interessato che mostra alla guardia l'arma che ha e le cartucce che contiene, che mostra la selvaggina che visibilmente ha con sé. Non è assolutamente obbligato a compiere operazioni di smontaggio dell'arma, ma deve solo, se richiesto, aprire la bascula per far vedere se l'arma è carica o scarica, e mostrare quante cartucce entrano nel serbatoio. Il cacciatore **NON DEVE consegnare l'arma alla guardia che potrebbe non essere abilitata al maneggio armi o al porto di arma lunga.**

Le guardie giurate volontarie non possono procedere ad alcuna perquisizione né a sequestro di armi, arnesi o selvaggina né ad assunzione di informazioni da terzi, né a raccolta di tracce o prove dell'infrazione.

Essi non procedono a contestazione di infrazioni, ma solo a redigere verbali di constatazione in cui devono esporre tutte le circostanze del fatto, ivi comprese le norme che si ritengono violate, e le eventuali osservazioni della persona ritenuta responsabile della infrazione (art. 28 comma 5 LC).

Attenzione: in presenza dell'accertamento della flagranza di reati per cui è obbligatorio l'arresto essi possono, ma non devono, procedere all'arresto a norma art. 383 CPP.

I reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in loro flagranza sono, per quanto riguarda le situazioni che possono presentarsi:

- porto di armi da guerra (ma è difficile che uno cacci con un mitra!)**
- porto di armi clandestine (cioè armi comuni prodotte dopo il 1920 e prive di matricola, armi comuni prodotte dopo il 1979 e prive di numero di catalogo, armi autocostruite);**
- porto illegale di almeno due armi comuni da sparo (in caso di due bracconieri che operino congiuntamente vi è concorso nel reato e quindi ognuno concorre nel porto di due fucili!).**

Solo in caso di arresto si procede al sequestro del corpo di reato. L'arrestato va posto al più presto a disposizione di un agente od ufficiale della polizia giudiziaria che redige un verbale di consegna della persona e delle cose.

Per flagranza si intende quella situazione in cui vi è stata la constatazione diretta della commissione di un reato da parte di una data persona; questa può essere anche essere catturata dopo un inseguimento, ma vi deve essere la certezza che si tratta della persona che si è vista commettere il reato.

Costituisce flagranza il fatto che il presunto colpevole venga trovato in possesso di cose o tracce indicanti con sicurezza che ha commesso il reato immediatamente prima (art. 382 CPP).

Perquisizioni.

La regola generale è che le perquisizioni personali possono essere compiute solo su decreto motivato del PM (art. 247 CPP). Si ricorda che l'art. 13 della Costituzione dice che salvo particolari casi di necessità ed urgenza indicati dalla legge “nessuno può essere sottoposto a ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria”.

Perquisizione personale è quella diretta a rinvenire cose occultate sulla persona, ivi comprese borse e borselli.

Le perquisizioni domiciliari e veicolari sono soggette alle stesse regole. Caso di urgenza e necessità si ha nella flagranza del reato o in presenza di un evaso, o in caso di cattura o fermo (art. 352 CPP); chiara l'esigenza di evitare che la persona presa abbia con sé oggetti pericolosi.

Vi sono poi norme speciali di portata più limitata perché applicabili solo in operazioni di polizia (vale a dire non di fronte a situazioni occasionali) e per la ricerca di stupefacenti, armi, esplosivi:

a) la Legge 152/1975 sull'Ordine pubblico ha previsto che in caso di necessità ed urgenza la PG e la Forza Pubblica, nel corso di operazioni di Polizia, possono procedere a perquisizione sul posto di persone e veicoli, ma al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi ed esplosivi e strumenti da scasso;

b) la legge del 1990 sugli stupefacenti ha poi previsto un diritto di ispezione di veicoli e bagagli “nel corso di operazioni di polizia” dirette contro il traffico di stupefacenti.

Quest'ultima legge ha introdotto la nuova nozione di “ispezione”, diversa dalla ispezione regolata dall'art. 244 CPP. La Cassazione ha scritto che ispezionare significa limitarsi a guardare entro un veicolo per osservare ciò che immediatamente è visibile al controllo accurato di tutte le parti, esterne ed interne, del veicolo, dei bagagli e degli effetti personali che sono avvistati dall'agente che ispeziona; se occorrono più accurate e complesse ricerche occorre procedere a perquisizione. Cass., 11908/1992, Cass., 1864/1997.

Solo la Polizia Giudiziaria può eseguire perquisizioni ed ispezioni, di propria iniziativa, solo in caso di flagranza di reato.

Chi non è agente di PG può solo richiedere che gli vengano mostrate armi, arnesi o selvaggina in possesso del controllato. Non può pretendere che il controllato apra contenitori in suo possesso o che consenta di far vedere che cosa ha nel bagagliaio dell'auto o di estrarre i fucili che già ha riposto in esso. Solo nel caso che si sia direttamente constatato che egli aveva con sé l'arma e che l'ha risposta nell'auto, può essergli chiesto di mostrale perché in tal caso vi è la prova che egli "era in possesso" dell'arma. Occorre essere sicuri perché se poi l'arma non c'è non si fa certo una bella figura e si potrebbe essere accusati di qualche abuso.

Alcune leggi regionali, proprio per ovviare a questo limite, hanno introdotto una sanzione amministrativa per chi si rifiuta di mostrare ciò che porta in contenitori (cesti, sacchi da montagna).

Non è mai consentito di richiedere di vedere ciò che uno ha in tasca o nella cacciatore.

Durante un normale controllo ad un cacciatore la Guardia Volontaria (senza funzioni di PG ma con la sola qualifica di Pubblico Ufficiale) accerta che, in flagranza di reato, il soggetto utilizza richiami elettronici vietati. La Guardia dovrà limitarsi a prendere nota dei dati anagrafici del cacciatore, licenza, rilievi fotografici etc. Il soggetto non potrà opporsi all'identificazione e verrà avvertito che nei suoi confronti sarà inoltrata una denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il cacciatore, quindi, potrà continuare la sua battuta di caccia e potrà portare a casa il richiamo, la fauna abbattuta, il fucile, in quanto la Guardia – non svolgendo le funzioni di PG – non potrà sequestrarglieli. La Guardia può comunque provare a chiedere l'intervento di una Forza di Polizia, sperando che in quel momento e in quel luogo sia prontamente reperibile una pattuglia. Se vi è tale disponibilità, si attenderà l'intervento assieme al cacciatore che si presterà all'attesa. Solo in questo modo il personale di Polizia Giudiziaria intervenuto potrà invece sequestrare richiami, armi e quant'altro ricollegabile al reato. In entrambi i casi la Procura della Repubblica aprirà un fascicolo a carico del soggetto.

Pubblico ufficiale addetto a funzioni di polizia amministrativa

Le attività e poteri del pubblico ufficiale (art. 13 legge n. 689/81):

- *Assumere informazioni*
- *Ispezionare cose e luoghi (NON la privata dimora)*
- *Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici*
- *Eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto della confisca amministrativa*
- *Sequestrare il veicolo o il natante privo dell'assicurazione o della carta di circolazione*

NON è possibile l'ispezione:

- *In casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l'orto, il terrazzo)*
- *Nella roulotte o tenda*
- *Nello studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996)*
- *Nella camera d'albergo*
- *Nel laboratorio artigiano*
- *Nel circolo privato*
- *Nella banca, anche se aperta al pubblico*
- *Nelle aziende commerciali e industriali (Cass. Pen. 26/09/1978)*
- *Nelle sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen. 17/2/1970)*
- *Nell'abitacolo della vettura*

Doveri e limiti del pubblico ufficiale addetto a funzioni di polizia amministrativa

- *Comunicare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria eventuali notizie di reato (art. 331 c.p.p.)*
- *Mantenere il segreto d'ufficio rispetto alle attività del servizio*
- *Non adottare strumenti di coercizione o costringere il cittadino a rendere dichiarazioni non spontanee*
- *Non obbligare il cittadino all'esibizione di documenti (Sent. Corte Cost. n. 10/1971), fatte salve le sanzioni penali o pecuniarie a carico di chi non collabora*
- *Non accompagnare coattivamente il cittadino negli uffici di polizia giudiziaria*

LA SANZIONE AMMINISTRATIVA

- La sanzione amministrativa depenalizzata si sostituisce alla multa (delitti) e all'ammenda (contravvenzioni)
- Si concretizza comunque nell'obbligo di pagare una somma di denaro
- Non ha funzione risarcitoria o recuperatoria (illeciti civili), ma ha funzione meramente afflittiva (come la sanzione penale pecuniaria)
- Non presenta differenze ontologiche rispetto alla sanzione penale, ma deriva da una semplice scelta di politica legislativa, in funzione del danno arrecato alla collettività

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

Riguarda:

- il proprietario o l'usufruttuario di un bene, anche mobile (anche un animale) che servì alla trasgressione;
- colui che esercita la direzione o vigilanza di una persona a lui soggetta;
- la persona giuridica o l'ente che il trasgressore rappresenta.

E' sempre salvo il diritto di regresso (art. 2055 Cod. Civ.) dell'obbligato in solido verso il trasgressore (cioè la richiesta al trasgressore della somma pagata in sua vece).

E' sempre ammessa la prova liberatoria (il bene fu usato contro la mia volontà).

LA NON TRASMISSIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI

- Come nel diritto penale, le obbligazioni di pagare le sanzioni non si trasmettono agli eredi
- Vale anche per il debitore solidale, ma non nei confronti del trasgressore principale

I CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 11)

- Il limite minimo e il limite massimo
- La gravità della violazione
- L'opera svolta dal trasgressore
- La personalità del trasgressore
- Le sue condizioni economiche
- Sussiste l'obbligo di motivare le scelte ed il diritto al riesame

LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE

- I poteri del pubblico ufficiale nell'atto di accertamento
- La contestazione e la notificazione
- Il pagamento in misura ridotta
- L'ordinanza-ingiunzione

I POTERI DEL PUBBLICO UFFICIALE NELL'ATTO DI ACCERTAMENTO

- Assumere informazioni
- Procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora
- Procedere a rilievi
- Sequestrare le cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa

LA CONTESTAZIONE E LA NOTIFICAZIONE (ART. 14)

- Immediatezza della contestazione
- Ha valore di atto pubblico, anche se non firmato dal trasgressore
- La confessione è equivalente se verbalizzata e sottoscritta
- E' necessaria la notifica entro 90 gg. se non possibile la contestazione immediata
- Effetti prescrittivi dell'omessa notificazione
- Non necessaria la menzione del pagamento in misura ridotta (Cass. Civ. 117/97), salva diversa previsione di legge
- La notificazione deve essere operata anche verso gli obbligati in solido

IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16)

- Pari al terzo del massimo o al doppio del minimo, se previsto
- Il pagamento libera gli obbligati: pertanto deve essere verbalizzato.
- Se non viene effettuato sussiste l'obbligo del rapporto all'autorità competente (art. 17), salvo che sussista la connessione obiettiva con un reato (art. 24)
- Il rapporto non deve avere una forma specifica, salvo che si siano effettuati atti di sequestro cautelare

CHI VA PRESENTATO IL RAPPORTO?

- Al Prefetto per le violazioni al Codice della Strada
- All'ufficio regionale competente per le materie oggetto di delega (caccia, pesca,...)
- Al Presidente della Provincia o al Sindaco per le violazioni ai regolamenti
- L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo, non della residenza del trasgressore
- Il rapporto è atto pubblico, quindi fa prova fino a querela di falso (2700 C.C.), solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non per gli elementi valutativi (Cass. Civ., 3522/1999)
- I fatti direttamente accertati non possono essere contestati con prova testimoniale di segno contrario, ma solo querelando il pubblico ufficiale per falso ideologico (Cass. Civ. 1006/1999)

IL VALORE PROBATORIO DEL RAPPORTO

(Cass. Civ. Sez. I, 7913/90) In materia di caccia in zona vietata, la fede privilegiata del rapporto comporta che il trasgressore:

- Possa contestare l'effettiva inclusione dell'area nella zona vietata
- Non possa contestare l'indicazione del luogo contenuta nel verbale

L'ARCHIVIAZIONE

- E' conseguenza dell'infondatezza del rapporto, deducibile d'ufficio o tramite le difese degli interessati
- E' disposta con ordinanza motivata
- Deve essere comunicata solo all'ufficio
- Non è prevista alcuna forma di riesame o controllo
- L'ordinanza non acquisisce forza di giudicato, quindi non ostacola l'esercizio dell'azione penale (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 6193/1993)

LA DIFESA DEGLI INCOLPATI

- La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di assumere le dichiarazioni personali, qualora richieste entro 30 gg.
- La P.A. ha l'obbligo di esaminare gli scritti difensivi e documenti, qualora inviati entro 30 gg.
- Non sussiste il diritto al contraddittorio o all'istruttoria
- Sussiste il diritto alla verbalizzazione dell'audizione personale

L'OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO (ART. 19)

- Può essere proposto anche immediatamente e separatamente dall'opposizione principale
- L'autorità decide con ordinanza motivata entro 10 giorni. Vighe il silenzio-assenso
- La restituzione può essere disposta previa istanza e pagamento delle spese di custodia
- Se l'opposizione è rigettata, il sequestro cessa efficacia se non viene emessa ordinanza-ingiunzione

L'OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE

- Proposta davanti al giudice territorialmente competente mediante ricorso
- Entro 30 gg. dalla notificazione (60 se all'estero)
- L'opposizione non sospende il termine per l'esecuzione salvo diversa disposizione (inoppugnabile) del giudice, per gravi motivi e ove richiesta

ATTENZIONE !!!

Ribadiamo la necessità di essere molto cauti e prudenti nel decidere di eseguire provvedimenti quali la perquisizione e il sequestro. Si tratta di atti molto delicati e consigliamo vivamente, laddove ricorrano le circostanze, di chiedere l'intervento di un ufficiale di p.g. appartenente a una forza di polizia. Si ricorda che l'art. 609 c.p. "Perquisizione e ispezione personali arbitrarie" punisce con la reclusione fino ad un anno il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale.

ATTENZIONE !!!

Limitatamente ai casi in cui il delitto sia perseguibile d'ufficio, l'art. 383 del Codice di Procedura Penale stabilisce che "ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza", con l'obbligo consequenziale di "senza ritardo consegnare l'arrestato e gli oggetti costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia".

ATTENZIONE !!!

La Corte Costituzionale ha, tuttavia, precisato che il privato, quando agisce in presenza dei presupposti previsti dalla norma che gli consente l'arresto in flagranza, acquisisce la veste di organo di polizia, sia pure in via straordinaria e temporanea, e di conseguenza viene a godere, nell'esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della stessa speciale posizione giuridica conferita ai soggetti che esercitano poteri di polizia giudiziaria. Semprechè, sottolinea la Corte, rimanga nei limiti che la norma stessa impone (egli è anche autorizzato a prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, assumendo così eventualmente anche la qualità di custode di cose sequestrate).

**I reati ambientali sono tutti
perseguibili d'ufficio**

**di primaria importanza è
l'attività di prevenzione, chi
svolge attività di vigilanza sul
territorio può avere percezione
diretta dei reati ambientali**

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. **L'uso dei predetti dispositivi e' altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1) (2)

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

USO DELLA PALETTA SEGNALETICA (Dal sito della Polizia di Stato)

Sono il presidente di una associazione di volontariato di protezione civile. Nel corso dello svolgimento di alcuni servizi ho notato che alcune associazioni hanno dotato i propri volontari di palette rosso verdi recanti il simbolo della repubblica italiana.

Vorrei sapere se è possibile fregiarsi di tale simbolo o se rappresenta violazione a qualche norma di carattere penale e/o amministrativo.

RISPOSTA

L'uso della paletta segnaletica di intimazione dell'ALT non è rimesso alla arbitraria iniziativa di soggetti, che seppur animati da un lodevole spirito di collaborazione con le istituzioni, non ne abbiano alcuna potestà, ma è consentito unicamente a personale che, a termini di legge, esercita le funzioni di polizia stradale (art.24 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

I soggetti deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale sono stabiliti in maniera dettagliata dall'art. 12 del Codice della Strada.

L'art. 498 del codice penale punisce, al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 497-ter, chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei Carabinieri;
- d) al Corpo della Guardia di Finanza;
- d-bis) ai Corpi e ai servizi di Polizia Provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di Polizia Stradale;
- f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

- a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
- b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
- c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
- d) dal personale dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
- e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
- f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

Dal sito della Polizia di Stato

Sono una guardia zoofila di una Associazione di Roma, con decreto rilasciato dalla Regione Lazio (legge regionale n. 34 del 21.10.1977. Dopo aver giurato davanti al Sindaco o delegato mi è stato rilasciato il decreto di approvazione di Guardia Particolare Giurata. Volevo sapere che tipo di qualifica ho se di polizia giudiziaria o amministrativa e se con quest'ultima ho facoltà di richiedere documenti e generalità alle persone. Inoltre posso fare l'anagrafe canina e tatuaggi?

Il normale ambito di attività delle guardie zoofile volontarie nominate con decreto dal Presidente della Regione Lazio è la tutela delle norme amministrative regionali in materia di anagrafe canina e felina e non delle norme statali di carattere penale in materia di maltrattamento degli animali. Per poter svolgere detta ultima attività tali soggetti devono essere muniti del decreto prefettizio di guardia particolare giurata ai sensi della normativa di cui all'art.6 della legge n.189/2004, il quale ne definisce le potestà ed i limiti.

Dal sito della Polizia di Stato

Sono una guardia giurata ecozoofila comunale, vorrei sapere se è possibile per le amministrazioni comunali richiedere, per alcuni di noi, al Prefetto in base all'art. 4 bis inserito dal D.P.R. 28.5.2001, n.311, la qualifica di agenti di p.s.

No, in quanto, le norme recate dall'art. 4 bis del R.D. n.635/1940, si osservano soltanto "in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve quelle in vigore per la Polizia Municipale".

Circolare Ministero Interno 20 Novembre 2013

L'art. 6 comma 2° della Legge 189/2004 "non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all'esercizio di compiti di vigilanza venatoria che muovono in campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi".

"E' evidente di converso - conclude il parere ministeriale - che il 2° comma dell'articolo 27 della legge n. 157/1992 affida, invece, la vigilanza venatoria alle guardie zoofile riconosciute da leggi regionali senza necessità di alcun ulteriore decreto di riconoscimento".

Dal sito della Polizia di Stato

Le guardie ecologiche, ittiche, venatorie, volontarie facenti parte di associazioni riconosciute posseggono la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria e polizia amministrativa e sono pubblici ufficiali?

Solo una disposizione ad hoc in tema di giurisdizione e di norme processuali, come quella, fondamentale, contenuta nell'art. 57 c.p.p. può attribuire ad un soggetto, sia pure investito dei poteri di vigilanza e controllo, la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria e le correlate funzioni. In mancanza di una siffatta disposizione legislativa, le guardie volontarie non possono essere considerate agenti di polizia giudiziaria. Allo stato della vigente normativa, solo alle guardie volontarie ittiche (ai sensi dell'art.31 del R.D. 8 ottobre 1931, n.1604, e dell'art.22 della legge 14 luglio 1965, n.963) e zoofile (ai sensi dell'art.6, comma 2 L.n.189/2004) è riconosciuta la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria.

PARERE PROCURA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 2007

Alle associazioni volontarie di protezione ambientale o venatoria di cui all'art. 27 c. 1 lett. b), nemmeno in relazione all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di caccia, può riconoscersi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, mentre non esiste alcuna specifica previsione di legge che attribuisca a tali corpi la medesima qualifica nella prevenzione e repressione dei reati ambientali disciplinati dalle L. 319/76 e D. L.vo 22/97.

La tesi, qui sostenuta, che nega la qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle guardie giurate zoofile - qualifica che, comunque, non le abiliterebbe al sequestro dei mezzi per l'esercizio della caccia, che è attività riservata agli ufficiali di polizia giudiziaria - è stata a lungo seguita, e con costanti pronunciamenti, dalla Suprema Corte di Cassazione.

Solo nella sentenza n. 6454 del 2 febbraio 2006, (successivamente ripresa anche nel 2011) c'è un orientamento opposto, non condivisibile dalla Procura di Ancona nel 2007.

PARERE PROCURA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 2007

Addirittura nel parere viene ribadito che le guardie possono svolgere le loro funzioni di PG solo per gli animali da affezione e non addirittura per quelli di compagnia.

Potrà, peraltro, accadere che le guardie giurate delle associazioni, legittimate a svolgere attività di polizia giudiziaria solo per “animali da affezione”, siano chiamate a collaborare, quali ausiliari ex art. 139 T.U. di P.S., da parte degli agenti e ufficiali di pubblica di sicurezza o di polizia giudiziaria, per l'accertamento dei reati che coinvolgano animali diversi. In tal caso, le guardie giurate delle associazioni saranno tenute, per preciso obbligo di legge, ad ottemperare a tutte le richieste alle stesse rivolte

Una previsione legislativa che consente un'autonoma attività per tali guardie giurate, sia pure di contenuto limitato, ma comunque per la tutela di animali diversi dagli animali da affezione (cani e gatti), può - tuttavia - rinvenirsi nell'art. 331 del codice di procedura penale “Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio “.

PARERE PROCURA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 2007

La norma prevede che qualora i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) (categorie nelle quali in ogni caso rientrano le guardie giurate delle associazioni), nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, acquisiscano notizia di un reato perseguibile di ufficio, debbono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito; la denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (107 att. e 221 coord. c.p.p.).

In tale ipotesi, la guardia giurata dell'associazione protezionista o zoofila che prenda notizia di un fatto penalmente rilevante e perseguibile d'ufficio è obbligata ex art. 331 c.p.p. a presentare denuncia alla Procura della Repubblica ovvero ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

PARERE PROCURA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 2007

Quanto al contenuto della denuncia esso, così come indicato dall'articolo 332 del codice di procedura penale, è costituito dalla esposizione degli elementi essenziali del fatto nonché, quando è possibile, dalle generalità, dal domicilio e da quanto altro possa portare alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti

Per tale ragione si può ritenere che un minimo nucleo di elementi di prova del reato che coinvolga animali diversi dagli animali d'affezione possa costituire oggetto di denuncia anche da parte delle guardie giurate delle associazioni zoofile e protezioniste riconosciute.

Per completezza va ricordato che tutti i reati di cui alla legge 189 del 2004 sono perseguibili d'ufficio, restando a perseguibile a querela solo l'ipotesi, ormai residuale, dell'art. 638, primo comma, c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui).



**Grazie per
l'attenzione !!!**